



75601-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

VISTO l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

VISTO il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: "*I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa*";

VISTO l'art. 1, comma 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di un'avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima;

M. [signature]



75601-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO l'art. 21-quater, comma 5, del decreto legge 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.02.2008, n. 31, con il quale, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni sono state estese ai trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;

VISTO l'accordo in data 13.10.2009, intervenuto presso la Presidenza del Consiglio, con il quale le società Manutenzioni Aereonautiche Srl, Alitalia-Compagnia Aerea Italiana Spa e Finmeccanica Spa, firmatarie della proposta irrevocabile di acquisto della società **ATITECH SPA**, si sono impegnate a favorire la continuità aziendale della predetta società;

VISTO l'accordo in data 02.02.2010, intervenuto presso la Regione Campania, alla presenza dei rappresentanti della società **ATITECH SPA**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis della legge 3.12.2004 n. 291, a decorrere dal 03.02.2010, per un periodo di 12 mesi (nell'ambito del complessivo programma di 4 anni di CIGS nonché di 3 anni di mobilità) in favore di un numero medio di 264 unità lavorative dalla società di cui trattasi;

VISTO il decreto n. 51315 del 14.04.2010;

VISTO il decreto n. 54083 del 15.09.2010;



756013

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO l'accordo in data 02.03.2011, intervenuto presso la Regione Campania, alla presenza dei rappresentanti della società ATITECH SPA, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis della legge 3.12.2004 n. 291, a decorrere dal 03.02.2011, per un periodo di ulteriori 12 mesi in favore di un numero medio di 252 unità lavorative dalla società di cui trattasi;

VISTO il decreto n. 58869 del 20/04/2011;

VISTO il decreto n. 61679 del 21.09.2011;

VISTO l'accordo in data 16.11.2011, intervenuto presso la Regione Campania, alla presenza dei rappresentanti della società ATITECH SPA, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato un incremento del personale da sospendere pari a 118 unità medie annue, rispetto all'accordo del 02.03.2011 che prevedeva un numero di 252 unità medie annue, al quale riconoscere il trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis della legge 3.12.2004 n. 291, a decorrere dal 03.02.2011, per un periodo di 12 mesi per un numero totale di 370 unità medie annue;

VISTO il decreto n. 63969 del 25.01.2012;

VISTO l'accordo in data 30.01.2012 intervenuto presso la Regione Campania, alla presenza dei rappresentanti della società ATITECH SPA, nonché delle OO.SS,



75601-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 2, comma 1 della legge n. 166 del 27.10.2008 , a decorrere dal 03.02.2012, per un periodo di 12 mesi per un numero medio di 324 unità lavorative;

VISTO il decreto n. 64785 del 14.03.2012;

VISTO il decreto n.68570 del 17.10.2012;

VISTO il decreto n.68570 del 17.10.2012;

VISTO il decreto n. 70522 del 08.01.2013;

VISTO l'accordo in data 31.01.2013 intervenuto presso la Regione Campania, alla presenza dei rappresentanti della società ATITECH SPA, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 2, comma 1 della legge n. 166 del 27.10.2008 , a decorrere dal 03.02.2013 al 02.02.2014 per un numero medio/ annuo di 309 unità lavorative;

VISTO il decreto n. 71897 del 19.03.2013;

VISTA l'istanza con la quale la società ATITECH SPA, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell' articolo 2, comma 1 del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, il periodo dal 03.08.2013 al

mx
ref



75601

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

02.02.2014, in favore di un numero medio/ annuo di 309 lavoratori dipendenti presso la sede di Napoli (NA);

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 03.08.2013 al 02.02.2014, in favore di un numero medio7 annuo di 309 lavoratori dipendenti dalla società ATITECH SPA, ai sensi dell' articolo 2, comma 1 del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell' articolo 2, comma 1 del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Regione Campania, in data 31.01.2013, in favore di un numero medio/annuo di 309 lavoratori dipendenti dalla società **ATITECH SPA**, unità in Napoli (NA), per il periodo dal 03.08.2013 al 02.02.2014.

Matricola INPS: 5112392911

Pagamento diretto: NO.



75601-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

*m B
ref*



756013

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 18 SET. 2013

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Enrico Giovannini

ATITECH SPA

M. Pulev